

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 29 luglio 2019, n. 182

Procedimento di Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ai sensi di DPR n. 327/2001 (art. 52 quater e sexies); Decr. L. 239/2003 conv. in l. n.290 del 27/10/2003, art. 1 sexies, c.5; DGR n. 2006 del 13/09/2011 e n.1446 dell' 08/07/2014.

"Realizzazione della Variante Derivazione Bitonto - Molfetta - Trani - Barletta DN 300 (12"), DP 64 bar ed opere connesse" , nel Comune di Bitonto (BA)"

cod. AU327_022

Proponente: SNAM RETE GAS S.p.A., con sede legale in S. Donato Milanese (Mi), Piazza S. Barbara, 7.

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

sulla scorta dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e dal funzionario istruttore ha adottato il seguente provvedimento:

Premesso che

Con nota del 30.03.2018 (proprio prot. n. 305 del 29.03.2018), acquisita al prot. n. AOO_089_3354 del 3.04.2018 della Sezione Autorizzazioni Ambientali la società SNAM RETE GAS S.p.a. ha presentato, ai sensi degli artt. 52-quater e 52-sexies del DPR 327/2001, **formale istanza di Autorizzazione Unica** , con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, relativa al metanodotto denominato *"Realizzazione della Variante Derivazione Bitonto - Molfetta - Trani - Barletta DN 300 (12"), DP 64 bar ed opere connesse"* nel Comune di Bitonto (BA), allegandovi la documentazione progettuale all'uopo necessaria.

L'opera in progetto si articola in una serie di interventi consistenti nella realizzazione di:

- un tratto di condotta DN 300 (12"), lungo 65 m, che costituisce la variante in oggetto;
- un segmento di condotta DN 200 (8"), lungo 33 m, denominato "Ricollegamento Derivazione per Giovinazzo DN 200 (8") DP 64 bar";
- un Punto di Intercettazione di Derivazione Importante (P.I.D.I.), comprendente un dispositivo mobile di riduzione della pressione;

e nella dismissione di

- un segmento di 20 m dell'esistente "Met. Derivazione Bitonto - Molfetta – Trani – Barletta DN 300 (12"), MOP 64 bar" in corrispondenza della variante sopraccitata;
- un tratto di 4,864 km dell'esistente "Met. Derivazione per Giovinazzo DN 175 (7"), MOP 64 bar;
- un brevissimo segmento, di lunghezza pari a 12 m, dell'esistente "Met All.to Comune di Bitonto DN 100 (4"), MOP 64 bar",

La realizzazione dell'intervento si rende necessaria per ridurre la pressione di esercizio sul Metanodotto Derivazione per Giovinazzo DN 175 (7") DP 64 bar.

Con nota prot. n. 7312 del 4.07.2018 la Sezione Autorizzazioni Ambientali **convocava Conferenza di Servizi** finalizzata al conseguimento dell'AU per il giorno 26.07.2018 e, tra l'altro:

- indicava il responsabile del procedimento
- **dava avvio al procedimento di Autorizzazione Unica**
- **delegava la società SNAM Rete Gas** a provvedere alla forme di pubblicità di cui al D.lgs. n. 327/2001.

informava inoltre di aver reso disponibile tutta la documentazione necessaria sul sito web dell'autorità competente all'indirizzo:

<http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA>

Il **26.07.2018** si teneva la **Conferenza di Servizi** convocata con nota prot. n. 7312 del 4.07.2018 con il seguente ordine del giorno:

1. avvio dell'esame del progetto
2. definizione e ricognizione dei pareri, contributi istruttori ed atti di assenso già acquisiti e da acquisire
3. varie ed eventuali

In tale sede, tra l'altro:

Il rappresentante di SRG S.p.A. ha comunicato che è stata avviata la fase di pubblicità mediante la pubblicazione in data 13.07.2018 sull'albo pretorio del Comune di Bitonto e l'inoltro in data 10.07.2018 delle raccomandate A/R dirette agli interessati. A valle del completamento delle attività, il proponente ha comunicato che farà pervenire gli esiti e la documentazione completa relativa alla pubblicità presso la Sezione Autorizzazioni Ambientali.

SRG S.p.A. riversa in atti comunicazione acquisita al prot. n. 13914 del 18.06.2018, con cui il **Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare** ha comunicato l'esito della Valutazione Preliminare (ex art. 6 comma 9) dalla quale si evince che *"per il progetto di cui trattasi, non è necessario avviare alcuna procedura di valutazione ambientale (verifica di assoggettabilità alla V.I.A. o V.I.A.)"*.

In risposta alla convocazione di CdS pervenivano inoltre i seguenti contributi:

Servizio Gestione Opere Pubbliche - Ufficio per le Espropriazioni - della Regione Puglia, con nota prot. n. 11439 del 18.07.2018, ha comunicato di *"non esprimere parere in quanto dall'esame degli atti inseriti nel portale istituzionale di codesto Servizio non risulta allegato alcun progetto espropriativo (piano particellare di esproprio su base catastale ed elenco descrittivo degli immobili da espropriare e/o da asservire e/o occupare temporaneamente) per l'acquisizione coattiva di eventuali terreni di proprietà privata, concernenti la realizzazione dell'intervento in oggetto."*

A tal proposito il proponente ha dichiarato di aver consegnato in fase di istanza:

- la Planimetria catastale con V.P.E.;
- l'elenco delle particelle soggette a V.P.E.;

e ha segnalato la mancanza del documento relativo alla determinazione delle indennità.

Dalla verifica della documentazione pubblicata sul Portale Ambientale, l'autorità competente ha rilevato l'assenza del predetto elenco e ha chiesto al proponente di fornire copia al fine di consentirne la sua pubblicazione e la conseguente espressione del parere da parte dell'Ufficio Espropriazioni regionale.

Il proponente ha consegnato agli atti detto elenco e ha comunicato che, qualora non si pervenga ad un accordo bonario con gli interessati, procederà all'invio della formale istanza per l'avvio delle attività di esproprio.

ARPA Puglia, con nota prot. n. 48626 del 24.07.2018, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione in atti esclusivamente per le nuove opere oggetto di variante (Variante Derivazione Bitonto—Molfetta—Trani-Barletta DN 300(12"), DP 64 bar e Ricollegamento Derivazione per Giovinazzo DN 200 (8") DP 64 bar L= 33 m) e per la dismissione e rimozione del tratto del metanodotto Derivazione per Giovinazzo DN 175, MOP 64 bar L=864 Km che non interseca aree soggette a vincolo naturalistico. La stessa Agenzia ha espresso, per quanto di competenza e non avendo riscontrato alcuna documentazione tecnica a supporto, parere sfavorevole per quanto attiene alla dismissione e rimozione del tratto del metanodotto Derivazione per Giovinazzo DN 175, MDP 64, limitatamente al tratto in cui lo stesso attraversa il Parco Naturale Regionale "Lama Balice", soggetta a vincolo naturalistico.

A tal proposito, rilevata l'interferenza della citata opera di dismissione con il Parco Naturale Regionale "Lama Balice", la cds ha condiviso la necessità di coinvolgere l'Ente gestore dello stesso (Comune di Bari, Bitonto e Città Metropolitana di Bari) e in particolare il Comune di Bari in qualità di Ente capofila al fine di acquisire il contributo di competenza.

Il **Comune di Bitonto**, con nota prot. 30150 del 25.07.2018, ha inviato i pareri del proprio Servizio LL.PP. e Servizio per il Territorio con i quali hanno rispettivamente rappresentato:

- *“...ritenuto di salvaguardare l'integrità della viabilità comunale, intersecata dalla condotta da dismettere; si esprime parere positivo, limitatamente agli aspetti di competenza del servizio ll.pp. riguardanti la manomissione del suolo pubblico (viabilità comunale), prescrivendo che vengano evitati gli scavi in corrispondenza delle sedi viarie e che il tubo da dismettere, “tombato” sotto la sede stradale, sia sezionato e sigillato a monte e a valle della sezione stradale con tronchi di almeno 1 metro dai confini, opportunamente segnalati. Nel caso in cui, per situazioni contingenti imprevedute ed imprevedibili, si renda necessario ed indispensabile la rimozione con scavo della sezione stradale, la SNAM dovrà presentare specifica istanza conforme al regolamento comunale per la manomissione del suolo pubblico, approvato con delibera di c.c. n° 185 del 21/12/2016, liberamente consultabile sul sito istituzionale dell'ente.”*
- *“...tenuto conto che viene interessata una porzione di territorio agricolo esterno alla SP Poligonale di Bitonto (destinazione agricola E1), si rilascia nulla osta di compatibilità urbanistica, nonché per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità; fatte salve le procedure in merito all'accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi del PPTR art. 91 delle NTA.”*

Con riferimento alle procedure in merito all'accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi del PPTR art. 91 delle NTA, il proponente ha comunicato che, con nota prot. INGCOS/TAPUG/978/COC del 10.07.2018, ha trasmesso la relativa istanza corredata di Relazione Paesaggistica RE-AMB-001 del 26.06.2018 al Comune di Bitonto.

Il proponente ha consegnato detta documentazione agli atti così come richiesto dal RdP.

Fastweb spa , con nota mail del 13.07.2018 acquisita agli atti, ha trasmesso le planimetrie raffiguranti i cavi che ricadono nelle aree di lavoro indicate al fine di individuare eventuali interferenze con l'opera in oggetto.

In conclusione, la CdS ha sollecitato gli enti in indirizzo che non hanno fatto pervenire il proprio contributo a provvedere quanto prima ed invitato in particolare:

- il Comune di Bari, in qualità di Ente gestore capofila dell'Ente Parco regionale “Lama Balice”, ad intervenire nella CdS in oggetto con proprio parere/nulla osta/autorizzazione/ecc. di competenza;
- il Comune di Bitonto a far pervenire, a conclusione della fase di pubblicità, la relata di pubblicazione unitamente all'attestazione circa le eventuali osservazioni pervenute.

Quindi, *Considerato che occorre attendere gli esiti della fase di pubblicità*, i lavori sono stati aggiornati a valle della comunicazione degli esiti di tale fase.

Con nota prot. n. 8425 del 31.07.2018 venivano trasmessi gli esiti della conferenza di servizi del 26.07.2018.

Con nota prot. n. 100254 del 23.08.2018, acquisita al prot. uff. n.9145 del 23.08.2018, la Città Metropolitana di Bari Serv. Pianificazione Territoriale Generale, Viabilità e Trasporti con riferimento alle nuove condotte ed opere connesse ha comunicato di non avere nulla da esprimere in quanto non interessano la sede stradale le relative fasce di rispetto di competenza, mentre, con riferimento alle attività inerenti la dismissione delle condotte esistenti interferenti con le sedi stradali (SP91- SP156 e relative viabilità di servizio) e fasce di rispetto (SP218) sotto il profilo strettamente stradale, ha espresso parere favorevole in merito ai lavori di che trattasi sotto l'osservanza di prescrizioni;

Con nota prot. n. 81467 del 3.08.2018, acquisita al prot. uff. n. 8664 del 3.08.2018, AQP ha comunicato che nell'area individuata e indicata nel progetto non sono presenti infrastrutture interraste e non, gestite da AQP, potenzialmente interferenti con le opere in progetto.

Con pec del 4.09.2018, acquisita al prot. uff. n. 9495 del 5.09.2018, TERNA ha comunicato di aver trasmesso le informazioni relative alle potenziali interferenze alla società incaricata da SNAM della progettazione.

Con nota prot. n. 1292 del 26.09.2018, SRG S.p.A. trametteva all' UPA di Bari istanza per l'ottenimento del

provvedimento autorizzatorio all'espianto. La nota veniva trasmessa in copia anche all'autorità competente all'AU che l'acquisiva al prot. uff. n. 10350 del 27.09.2018.

Con pec del 27.09.2018, acquisita al prot. uff. n. 10369 del 27.09.2018, i sigg. Fornelli sollecitano l'impegno al ripristino dei luoghi a valle dei lavori.

Con nota prot. n. 1310 del 8.10.2018, acquisita al prot. uff. n. 10805 del 10.10.2018, SRG S.p.A. trametteva al comune di Bari, capofila dell'Ente Parco Naturale "Lama Balice", integrazione documentale finalizzata all'ottenimento del parere.

Con nota prot. n. 74317 del 18.10.2018, acquisita al prot. uff. n. 11149 del 18.10.2018, la Sezione Coordinamento Servizi Territoriali - Servizio territoriale di BA-BAT (ex Foreste) comunica che dalla consultazione degli atti "i terreni interessati dai lavori non risultano posizionati all'interno delle aree soggette al vincolo per scopi idrogeologici ai sensi all'art. 1 del R.D. n. 3267/23 per cui, eventuali movimenti di terra e roccia, non necessitano di parere forestale da parte di questo servizio.

Dalla lettura della relazione ambientale pero non si evince nello specifico il taglio di piante di interesse forestale o di eventuali tagli boschivi, per i quali valgono comunque, le norme di cui all'art. 3 del Regolamento Regionale n. 19 del 13/10/2017".

Con nota prot. n. 300692 del 7.11.2018, il comune di Bari, capofila dell'Ente Parco Naturale "Lama Balice", richiedeva integrazioni documentali a SRG S.p.A. La nota veniva trasmessa in copia anche all'autorità competente all'AU che l'acquisiva al prot. uff. n. 11902 del 8.11.2018.

Con nota prot. n. 1749 del 27.11.2018, SRG S.p.A. trametteva al comune di Bari, capofila dell'Ente Parco Naturale "Lama Balice" integrazioni documentali richieste con la citata prot. n. 300692/2018. La nota veniva trasmessa in copia anche all'autorità competente all'AU che l'acquisiva al prot. uff. n. 12612 del 28.11.2018.

Con nota prot. n. 13404 del 18.12.2018, considerata la mancata trasmissione degli esiti della fase di pubblicità delegata al proponente, si comunicava la sospensione del procedimento e si invitava SRG S.p.A. a provvedere entro il termine di 30 giorni.

Con nota prot. n. 1787 del 20.12.2018, SRG S.p.A. trametteva ad ARPA integrazioni ed il parere rilasciato dall'Ente Parco Balice. La nota veniva trasmessa in copia anche all'autorità competente all'AU che l'acquisiva al prot. uff. n. 13542 del 21.12.2018.

Con pec del 19.12.2018, acquisita al prot. uff. n. 13480 del 20.12.2018, il comune di Bari, capofila dell'Ente Parco Naturale "Lama Balice", trasmetteva il nulla osta di competenza.

Con nota prot. n. 7212 del 15.01.2019, il MISE chiedeva di perfezionare quanto necessario al rilascio del nulla osta di competenza. La nota veniva trasmessa in copia anche all'autorità competente all'AU che l'acquisiva al prot. uff. n. 448 del 15.01.2019.

Con nota prot. n. 117 del 18.01.2019, acquisita al prot. uff. n. 664 del 24.01.2019, SRG S.p.A. trametteva gli esiti della fase di pubblicità.

Con nota prot. n. 1856 del 19.02.2019 la Sezione Autorizzazioni Ambientali **convocava Conferenza di Servizi** finalizzata al conseguimento dell'AU per il giorno 11.03.2019

L' **11.03.2019 si teneva la Conferenza di Servizi** convocata con nota prot. n. 1856 del 19.02.2019 con il seguente ordine del giorno:

1. lettura ed analisi dei pareri pervenuti;
2. decisione in merito all'Autorizzazione Unica;
3. varie ed eventuali

In tale sede, tra l'altro, si dava atto della corrispondenza intercorsa successivamente alla precedente seduta di CdS del 26.07.2018, già innanzi richiamata.

Infine, preso atto della necessità del proponente di adempiere a quanto richiesto da TERNA, MISE e Servizio gestione opere pubbliche - Ufficio per le espropriazioni regionale, sollecitando un espresso riscontro dell'Ufficio Provinciale Agricoltura in merito all'autorizzazione all'abbattimento di ulivi di propria competenza e con la richiesta alla Soprintendenza di voler esprimersi compiutamente ai sensi dell'art. 146 e degli artt. 90 e 91 delle NTA del PPTR, la CdS si aggiornava.

Con nota prot. n. 3368 del 22.03.2019 venivano trasmessi gli esiti della conferenza di servizi del 11.03.2019.

Con nota prot. n. 338 del 8.03.2019, acquisita al prot. n. 2787 del 12.03.2019, il proponente ha fornito riscontro alla nota inviata dall'Ufficio Provinciale Agricoltura di Bari prot. n.7875 del 12.02.2019 con la quale l'UPA ha comunicato che, a seguito dell'istanza del proponente intesa ad ottenere l'autorizzazione prevista dalla L. 144/51 per la realizzazione dei lavori citati in oggetto, non essendo pervenuto il "Permesso di Costruire" inerente la costruzione e l'esercizio dell'opera in questione, l'Ufficio non può procedere alla definizione della stessa.

Con nota prot. n. 343 del 12.03.2019, acquisita al prot. n.2870 del 13.03.2019, il proponente ha inviato all'Ufficio per le Espropriazioni l'elenco delle ditte riportante le superfici totali così come richiesto con nota AOO_064/3977 del 07.03.2019.

Con nota prot. n. 481 del 9.04.2019 il proponente ha inviato:

- il Nulla Osta alla costruzione prot. n. 45428 del 19.03.2019 rilasciato dal MISE- Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise;
- il Nulla Osta di Terna prot. n. 17595707 del 18.03.2019.

Con nota prot. n. 4122 del 29.03.2019 il MIBAC – SABAP – Bari ha confermato le proprie valutazioni in merito alla tutela archeologica inviate con nota prot. n. 8056 del 10.07.2018 e ha ritenuto autorizzabile il progetto in oggetto con prescrizioni

Con nota prot. n. 5724 del 9.05.2019, il MIBAC – SABAP – Bari ha confermato le proprie valutazioni in merito alla tutela archeologica inviate con nota prot.n. 8056 del 10.07.2018 e con prot. n. 4122 del 29.03.2019 e ha precisato che l'ultimo parere comprende anche il parere paesaggistico ex art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e ha ritenuto autorizzabile il progetto in oggetto con prescrizioni.

Con nota prot. n. 4941 del 26.04.2019 la Sezione Autorizzazioni Ambientali **convocava Conferenza di Servizi** finalizzata al conseguimento dell'AU per il giorno 13.05.2019

Il **13.05.2019 si teneva la Conferenza di Servizi** convocata con nota prot. n. 4941 del 26.04.2019 con il seguente ordine del giorno:

1. lettura ed analisi dei pareri pervenuti;
2. decisione in merito all'Autorizzazione Unica;
3. varie ed eventuali

In tale sede, tra l'altro, si dava atto della corrispondenza intercorsa successivamente alla precedente seduta di CdS del 11.03.2019, già innanzi richiamata.

Quindi il Presidente riassumeva i pareri pervenuti:

- *nota acquisita al prot. n. 13914 del 18.06.2018, con cui il **Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare** ha comunicato l'esito della Valutazione Preliminare (ex art. 6 comma 9) dalla quale si evince che "per il progetto di cui trattasi, non è necessario avviare alcuna procedura di valutazione ambientale (verifica di assoggettabilità alla V.I.A. o V.I.A.)";*
- *nota mail del 13.07.2018 acquisita agli atti, con cui **FASTWEB** ha trasmesso le planimetrie raffiguranti i cavi che ricadono nelle aree di lavoro indicate al fine di individuare eventuali interferenze con l'opera in oggetto;*

- nota prot. n. 48626 del 24.07.2018, con cui **l'ARPA Puglia** ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione in atti esclusivamente per le nuove opere oggetto di variante (Variante Derivazione Bitonto—Molfetta—Trani-Barletta DN 300(12"), DP 64 bar e Ricollegamento Derivazione per Giovinazzo DN 200 (8") DP 64 bar L= 33 m) e per la dismissione e rimozione del tratto del metanodotto Derivazione per Giovinazzo DN 175, MOP 64 bar L=864 Km che non interseca aree soggette a vincolo naturalistico. La stessa Agenzia ha espresso, per quanto di competenza e non avendo riscontrato alcuna documentazione tecnica a supporto, parere sfavorevole per quanto attiene alla dismissione e rimozione del tratto del metanodotto Derivazione per Giovinazzo DN 175, MDP 64, limitatamente al tratto in cui lo stesso attraversa il Parco Naturale Regionale "Lama Balice", soggetta a vincolo naturalistico.
- nota prot. 30150 del 25.07.2018, con cui il **Comune di Bitonto** ha inviato i pareri del proprio Servizio LL.PP. e Servizio per il Territorio con i quali hanno rispettivamente rappresentato:
 - "...ritenuto di salvaguardare l'integrità della viabilità comunale, intersecata dalla condotta da dismettere; si esprime parere positivo, limitatamente agli aspetti di competenza del servizio ll.pp. riguardanti la manomissione del suolo pubblico (viabilità comunale), prescrivendo che vengano evitati gli scavi in corrispondenza delle sedi viarie e che il tubo da dismettere, "tombato" sotto la sede stradale, sia sezionato e sigillato a monte e a valle della sezione stradale con tronchi di almeno 1 metro dai confini, opportunamente segnalati. Nel caso in cui, per situazioni contingenti impreviste ed imprevedibili, si renda necessario ed indispensabile la rimozione con scavo della sezione stradale, la SNAM dovrà presentare specifica istanza conforme al regolamento comunale per la manomissione del suolo pubblico, approvato con delibera di c.c. n° 185 del 21/12/2016, liberamente consultabile sul sito istituzionale dell'ente."
 - "...tenuto conto che viene interessata una porzione di territorio agricolo esterno alla SP Poligonale di Bitonto (destinazione agricola E1), si rilascia nulla osta di compatibilità urbanistica, nonché per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità; fatte salve le procedure in merito all'accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi del PPTR art. 91 delle NTA."
- nota prot. n. 81467 del 3.08.2018, acquisita al prot. n. 8664 del 3.08.2018 e confermata con nota prot. n. 19376 del 1.03.2019, con cui **AQP** ha comunicato che nell'area individuata e indicata nel progetto, non sono presenti infrastrutture interrato e non, gestite da AQP, potenzialmente interferenti con le opere in progetto;
- nota prot. n. 100254 del 23.08.2018, acquisita al prot. n.9145 del 23.08.2018, con cui la **Città Metropolitana di Bari Serv. Pianificazione Territoriale Generale, Viabilità e Trasporti** con riferimento alle nuove condotte ed opere connesse nulla ha espresso in quanto non interessano la sede stradale e le relative fasce di rispetto di propria competenza mentre, con riferimento alle attività inerenti la dismissione delle condotte esistenti interferenti con le sedi stradali (SP91- SP156 e relative viabilità di servizio) e fasce di rispetto (SP218) sotto il profilo strettamente stradale, ha espresso parere favorevole in merito ai lavori di che trattasi sotto l'osservanza di prescrizioni;
- nota del 27.09.2018, acquisita al prot. n. 10369 del 27.09.2018, con cui i **proprietari** delle particelle Foglio 18 e particelle 199 e 200 (uliveto) interessate dai lavori Arcangelo e Annamaria Fornelli hanno chiesto che a valle dei lavori sia garantito il ripristino dei luoghi;
- nota prot. n. 74317 del 18.10.2018 acquisita al prot. n. 11149 del 18.10.2018, con cui la **Sez. Coordinamento servizi territoriali- Servizio Territoriale di BA BAT** ha comunicato che i terreni interessati dai lavori non risultano posizionati all'interno delle aree soggette al vincolo per scopi idrologici ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. n.3267/23 per cui, eventuali movimenti di terre e roccia, non necessitano di parere forestale. Inoltre, ha comunicato che dalla lettura della relazione ambientale non si evince nello specifico il taglio di piante d'interesse forestale o di eventuali tagli boschivi, per i quali valgono, comunque, le norme di cui all'art.3 del R.R. n.19 del 13/10/2017;

- nota PEC del 19.12.2018, acquisita al prot. n. 13480 del 20.12.2018, con cui l'Ente Parco "Lama Balice" ha inviato il Nulla Osta (prot. n. 300692 del 7.11.2019), con prescrizioni, all'esecuzione del progetto di dismissione di metanodotto che attraversa un'area ricompresa nella perimetrazione del Parco Lama Balice;
- nota prot. n. 117 del 18.01.2019, acquisita al prot. n. 664 del 21.01.2019, con cui il **proponente** ha inviato la relata di pubblicazione del Comune di Bitonto, dell'avviso del procedimento, affissa all'albo per trenta giorni consecutivi, dal 13.07.2018 e i riscontri delle comunicazioni dirette trasmesse ai proprietari;
- nota prot. n. 1870 del 11.03.2019 acquisita al prot. n.2727 del 11.03.2019, con cui la **Sezione Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica** ha comunicato che non si rilevano profili di competenza della scrivente e ha segnalato che, qualora nel corso dell'istruttoria espletata dalla competente struttura comunale emergano contrasti con le prescrizioni di cui al Titolo VI delle NTA del PPTR, la competenza al rilascio del provvedimento in deroga é in capo alla Regione ai sensi dell'art. 95 delle NTA del PPTR;
- nota PEC del 08.03.2019 prot. n. 10333, acquisita al prot. n.2728 del 11.03.2019, con cui il **Comune di Bitonto Servizio LL.PP.**, preso atto del parere favorevole con prescrizioni reso dalla Commissione Locale per il Paesaggio, del Nulla osta con prescrizioni del Parco Naturale Regionale Lama Balice e fatto salvo il parere della competente Soprintendenza, ha ritenuto che nulla osti a che il Provvedimento autorizzatorio unico regionale per il progetto in oggetto comprenda l'Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 146 e degli artt. 90 e 91 delle NTA del PPTR, in quanto l'intervento non comporta pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e non contrasta con le norme di tutela del PPTR, nel rispetto delle condizione poste e dettagliate nella richiamata nota;
- nota prot. n. 45428 del 19.03.2019 con cui il **MISE- Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise** ha rilasciato il nulla Osta alla costruzione;
- nota prot. n. 17595707 del 18.03.2019 con cui **Terna** ha rilasciato il Nulla Osta di competenza;
- nota prot. n. 4122 29.03.2019 con cui il **MIBAC – SABAP – Bari** ha confermato le proprie valutazioni in merito alla tutela archeologica inviate con nota prot. n. 8056 del 10.07.2018 e ha ritenuto autorizzabile il progetto in oggetto con prescrizioni;
- nota prot. n. 5724 del 9.05.2019 il **MIBAC – SABAP – Bari** ha confermato le proprie valutazioni in merito alla tutela archeologica inviate con nota prot. n. 8056 del 10.07.2018 e con prot. n. 4122 29.03.2019 e ha precisato che l'ultima parere comprende anche il parere paesaggistico ex art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e ha ritenuto autorizzabile il progetto in oggetto con prescrizioni.

Con riferimento alla nota mail del 13.07.2018, acquisita agli atti, con cui FASTWEB ha trasmesso le planimetrie raffiguranti i cavi che ricadono nelle aree di lavoro indicate al fine di individuare eventuali interferenze con l'opera in oggetto, il proponente si è impegnato a risolvere le potenziali interferenze.

Con riferimento al parere di ARPA Puglia prot. n. 48626 del 24.07.2018 e in particolare per la parte in cui la stessa ha espresso "parere sfavorevole per quanto attiene alla dismissione e rimozione del tratto del metanodotto Derivazione per Giovinazzo DN 175, MDP 64, limitatamente al tratto in cui lo stesso attraversa il Parco Naturale Regionale "Lama Balice", soggetta a vincolo naturalistico.", il Presidente rileva che il Proponente, con nota prot. n. 1787 del 20.12.2018, ha inviato ad ARPA Puglia la Relazione Tecnica n. RE-AMB-006 con relativi allegati e il nulla osta rilasciato dall'Ente Parco Lama Balice prot.n.347644 del 19.12.2018. Nel prendere atto che ARPA non ha fatto pervenire valutazione delle integrazioni e che è in atti il nulla osta rilasciato dall'Ente Parco "Lama Balice" la CdS concorda nel ritenere superate le valutazioni negative circa le attività di dismissione rese da ARPA Puglia.

Quindi, riassumendo tutti i pareri pervenuti nell'ambito della CdS e prendendo atto che, pur regolarmente convocati, non si sono espressi:

- Ufficio Provinciale Agricoltura;
- Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali;

- Sezione Demanio e Patrimonio - Sezione di Bari – Ufficio Tratturi;
- Autorità di Bacino Regionale della Puglia;
- ENEL;
- Telecom;

la CdS conclusivamente ha deciso di poter ritenere concluso favorevolmente il procedimento di Autorizzazione Unica in oggetto con tutte le prescrizioni espressamente indicate nei pareri pervenuti.

Con nota prot. n. 6164 del 22.05.2019 venivano trasmessi gli esiti della conferenza di servizi del 13.05.2019.

Con nota prot. n. 8491 del 23.05.2019, acquisita al prot. n.6306 del 27.05.2019, l'Ufficio per le espropriazioni regionale ha confermato quanto già espresso con precedenti note prot. n. 11439 del 18.07.2018 e prot. n. 3977 del 07.03.2019.

Con nota prot. n. 7168 del 13.06.2019 e con riferimento alla citata nota prot. 8491 dell'Ufficio espropriazioni, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha chiesto allo stesso di chiarire se esistono motivi ostativi al rilascio dell'AU anche alla luce della documentazione consegnata dal proponente il 13.03.2019.

In riscontro alla citata nota prot. n. 7168 della Sezione Autorizzazioni Ambientali e con nota prot. n. 10820 del 02.07.2019 acquisita al prot. n. 8024 del 02.07.2019, l'Ufficio espropriazioni ha comunicato di poter esprimere parere di merito a seguito dell'integrazione, tra l'altro, del piano particellare di esproprio, già trasmesso dal proponente, con l'indicazione dell'ammontare delle indennità provvisorie da offrire a ciascuna delle ditte catastali proprietarie interessate dalla costituzione di servitù e dall'occupazione temporanea non preordinata all'asservimento. Inoltre, lo stesso Ufficio ha chiesto che il Piano particellare sia completato anche da una idonea relazione di stima dalla quale si evinca il metodo di calcolo applicato per la quantificazione delle suddette indennità da offrire.

Con nota prot. n. 909 del 17.07.2019, acquisita al prot. n.8846 del 18.07.2019, il proponente ha fornito all'Ufficio per le Espropriazioni le integrazioni richieste.

In riscontro alla citata nota prot. n. 909 del proponente e con nota prot. n. 12164 del 25.07.2019, acquisita al prot. n.9209 del 25.07.2019, l'Ufficio espropriazioni ha comunicato che l'Autorizzazione Unica in oggetto può essere rilasciata senza alcuna prescrizione.

Precisato che

Tutta la documentazione, compresi i pareri è stata, ed è, resa disponibile sul sito web dell'autorità competente all'indirizzo:

<http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA>

inserendo nel campo "ricerca" la parola chiave "SNAM" e selezionare il risultato "*Realizzazione della Variante Derivazione Bitonto - Molfetta - Trani - Barletta DN 300 (12"), DP 64 bar ed opere connesse*".

Evidenziato che

Come da punto elenco pareri pervenuti di cui al punto n. 6 della Relazione Istruttoria allegata alla presente Determinazione, alla data di emissione del presente provvedimento, non risultano pervenuti pareri/contributi dai seguenti enti/gestori di servizi

- Ufficio Provinciale Agricoltura;
- Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali;
- Sezione Demanio e Patrimonio - Sezione di Bari – Ufficio Tratturi;
- Autorità di Bacino Regionale della Puglia;
- ENEL;
- Telecom.

Non risulta pervenuto alcun riscontro da parte dell'Ufficio Provinciale Agricoltura di Bari dove risulta il proponente abbia attivato specifica istanza con nota prot. n. 1292 del 26.09.2018.

Resta in capo alle specifiche Autorità Competenti il rilascio delle necessarie autorizzazioni per l'esecuzione dell'intervento.

TUTTO CIÒ PREMESSO

VISTA la Legge Regionale Puglia 4 febbraio 1997, n. 7 *“Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale”*;

VISTA la DGR n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO l'art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 *“Codice in materia di protezione dei dati personali”* in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTO l'art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO il d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”*;

VISTO il D.P.G.R. 31/07/2015, n. 443 con cui è stato adottato l'atto di alta organizzazione della Regione Puglia *“Adozione del modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA”*;

VISTA la DGR del 31/07/2015, n. 1518 con cui è stato adottato in attuazione del modello organizzativo denominato *“MAIA”*, l'atto di Alta Organizzazione che disciplina il sistema organizzativo della Presidenza e della Giunta Regionale e le successive modifiche ed integrazioni dello stesso;

VISTA la DGR del 12/10/2015, n. 1744 con cui è stato nominato Direttore del Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio, l'ing. Barbara Valenzano;

VISTO il D.P.G.R. 17/05/2016 n. 316 avente per oggetto *“Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”*.

VISTA la DGR del 29/07/2016 n. 1176 di conferimento degli incarichi di Direzione di Sezione con la quale la Dott.ssa Antonietta Riccio è stata nominata Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali;

VISTA la D.G.R. n. 2006 del 13/09/2011 che demanda al Servizio Ecologia (oggi Sezione Autorizzazione Ambientali) la titolarità del procedimento autorizzativo unico in materia di gasdotti ai sensi dell'art. 52 sexies del DPR n. 327/2001 e smi;

VISTA la D.G.R. n. 1446 dell'08/07/2014 che individua l'iter procedurale volto al rilascio dell'autorizzazione unica in materia di gasdotti di distribuzione e trasporto non riservati alla competenza dello Stato, così come delineato nell'allegato A della medesima deliberazione;

VISTO il D.lgs. n. 164 del 23/05/2000 recante *“Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale”*;

VISTO il DPR n. 327 dell'08/06/2001 e smi recante *“Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”*;

VISTO DM 17 aprile 2008 recante *“Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8”*;

VISTO il Decr. l. n. 239/2003 conv. in l. n.290 del 27/10/2003 recante *“Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Deleghe al Governo in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica utilità”*.

VISTA la nota acquisita al prot. n. 13914 del 18.06.2018, con cui il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha comunicato l'esito della Valutazione Preliminare (ex art. 6 comma 9) dalla quale si evince che *"per il progetto di cui trattasi, non è necessario avviare alcuna procedura di valutazione ambientale (verifica di assoggettabilità alla V.I.A. o V.I.A.)"*

VISTA la relazione istruttoria predisposta dal responsabile del procedimento e dal funzionario istruttore riportata in calce al presente provvedimento ed allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che l'attività di trasporto e dispacciamento di gas naturale è attività di interesse pubblico ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 164/2000 e smi;

VISTI gli esiti delle pubblicazioni avvenute presso l'Albo pretorio del comune interessato e presso il sito web istituzionale della Regione Puglia;

PRESO ATTO dei lavori svolti in sede di Conferenza di Servizi e dei relativi esiti;

PRESO ATTO di tutti i pareri/contributi pervenuti;

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33

Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

1. **di approvare**, sulla base della relazione istruttoria predisposta dal responsabile del procedimento e dal funzionario istruttore riportata in calce al presente provvedimento ed allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, il progetto definitivo dell'opera denominata Metanodotto: *"Realizzazione della Variante Derivazione Bitonto - Molfetta - Trani - Barletta DN 300 (12"), DP 64 bar ed opere connesse"*, nel Comune di Bitonto (BA) - cod. AU327_022, sulla scorta, altresì, di tutti i pareri acquisiti nel corso del procedimento, nonché degli esiti della conferenza di servizi svoltasi;
2. **di specificare che** le opere approvate saranno realizzate ed esercite su terreni di proprietà di terzi identificati nell'elenco particellare parte integrante del progetto definitivo;
3. **di dichiarare** la pubblica utilità delle opere in progetto e l'indifferibilità ed urgenza dei lavori ai sensi del DPR n. 327/2001 e smi;
4. **di accertare** la conformità urbanistica degli interventi ricompresi nel progetto denominato *"Realizzazione della Variante Derivazione Bitonto - Molfetta - Trani - Barletta DN 300 (12"), DP 64 bar ed opere connesse"*, nel Comune di Bitonto (BA);
5. **di dichiarare** che la presente autorizzazione unica costituisce, ove necessario, variante allo strumento urbanistico vigente ai sensi dell'art. 52-quater co. 3 del DPR n. 327/2001 e smi;

6. **di autorizzare** la società SNAM RETE GAS S.p.A. alla costruzione e all'esercizio delle opere ricomprese nel progetto denominato *"Realizzazione della Variante Derivazione Bitonto - Molfetta - Trani - Barletta DN 300 (12"), DP 64 bar ed opere connesse"*, nel Comune di Bitonto (BA)", in conformità al progetto definitivo approvato, e, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza, nonché con l'osservanza delle prescrizioni e delle raccomandazioni meglio declinate nella relazione istruttoria allegata al presente atto. Quest'ultimo assorbe, anche ai fini urbanistici ed edilizi, ogni altro atto di assenso comunque denominato (autorizzazioni, licenze, nulla osta ed atti di assenso comunque denominati) necessario alla realizzazione degli interventi in questione, conformemente al livello di progettazione definitiva oggetto del presente atto;
7. **di apporre** il vincolo preordinato all'esproprio della durata di cinque anni decorrenti dalla data del presente provvedimento, sulle aree interessate dalla realizzazione dell'opera ed indicate nell'avviso di avvio del procedimento;
8. **di subordinare** la validità della presente autorizzazione al rispetto delle condizioni e delle prescrizioni che costituiscono parte integrante del presente atto, rilevabili dettagliatamente dalla relazione istruttoria;
9. **di subordinare** l'esercizio dell'opera agli adempimenti previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza e prevenzione incendi;
10. **di demandare** alla competente Sezione Lavori Pubblici regionale l'espletamento dei procedimenti ablativi entro il termine di cinque anni di cui agli artt. 20 e ss. del DPR n. 327/2001, a valle della trasmissione del presente provvedimento e dell'assolvimento degli adempimenti in capo al promotore dell'espropriazione ai sensi del c. 1 art. 20 del D.Lgs. n. 327/01;
11. **di dare atto** che l'esecuzione dei lavori è subordinata al preventivo ottenimento da parte di SNAM RETE GAS S.p.A., della disponibilità delle aree oggetto di intervento, trasformazione e/o occupazione temporanea;
12. **di dare atto** che tutti gli eventuali interventi di modifica sostanziale, rifacimento, potenziamento e riattivazione della condotta gas e delle altre opere in progetto, così come definiti dalla normativa vigente, che si rendessero necessari successivamente all'emissione dell'autorizzazione, saranno assoggettati ad un nuovo procedimento unico che si svolgerà mediante l'indizione di una nuova conferenza dei servizi, previo espletamento della preliminare procedura di valutazione ambientale se prevista;
13. **di prevedere** a carico di SNAM RETE GAS SPA, prima dell'inizio dei lavori, l'inoltro di una copia integrale del progetto esecutivo alla Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali, comprensivo dell'evidenza dell'ottemperanza alle prescrizioni apposte;
14. **di rappresentare** che, in conformità al progetto così come approvato e nel rispetto delle norme di cui al DM 17 aprile 2008, con particolare riferimento alle distanze minime di sicurezza delle condotte dai fabbricati, nella fascia di vincolo preordinato all'esproprio, non è consentita la presenza di alcun tipo di edificazione, lasciando inalterata la possibilità dell'uso agricolo dei fondi asserviti (*servitù non aedificandi*);
15. **di attestare** che il presente atto non comporta né può comportare un impegno di spesa a carico della Regione Puglia;
16. **di trasmettere** copia del presente provvedimento a tutti i soggetti coinvolti nel corso del procedimento autorizzativo, oltretutto alla società proponente SNAM RETE GAS S.p.A.;
17. **di demandare** alla società proponente l'ottemperanza agli adempimenti indicati dall'art. 17 co.2 del DPR n. 327/2001 e smi relativi alle necessarie comunicazioni ai proprietari;
18. **di stabilire** che la presente autorizzazione viene rilasciata facendo salvi i diritti dei terzi e con l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia ambientale, edilizia, urbanistica, sanitaria, fiscale, di sicurezza e prevenzione incendi. La SNAM Rete Gas S.p.A. si assume la piena responsabilità nei confronti di eventuali

danni dovessero derivare a terzi dalla cattiva esecuzione e/o dall'esercizio dell'opera in argomento, nonché dal mancato rispetto, ancorché parziale, delle prescrizioni apposte, manlevando la Regione Puglia da ogni pretesa da parte dei terzi eventualmente danneggiati;

19. **di dare atto** che è fatta salva la possibilità di impartire ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità, a seguito di verifiche in corso d'opera effettuate dai soggetti competenti, al termine dei lavori o durante l'esercizio dell'impianto.
20. **di precisare** infine che, valutate le circostanze, l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto potrà essere causa di sospensione e/o revoca dell'autorizzazione;
21. **che sia data espressamente e puntualmente evidenza** alle Autorità competenti e agli Enti coinvolti nel procedimento del rispetto di tutte le prescrizioni, condizioni e precisazioni richiamate nel presente provvedimento e nei pareri rilasciati dagli enti che hanno partecipato al procedimento;
22. **di demandare agli Enti intervenuti nel procedimento la vigilanza sull'osservanza** delle prescrizioni da essi eventualmente indicate ed apposte nella presente autorizzazione, riferendo alla Sezione Autorizzazioni Ambientali su eventuali criticità e problematiche rilevate;
23. **di obbligare** il proponente a comunicare la data di avvio dei lavori a tutti gli enti coinvolti nell'ambito del procedimento;
24. **di stabilire** che la presente autorizzazione ha validità quinquennale e che l'inizio dei lavori deve avvenire entro il termine di un anno dalla data della piena conoscenza del presente provvedimento, salvo una motivata richiesta di proroga del predetto termine da concedersi a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali su motivata istanza del proponente da inoltrarsi prima della naturale scadenza. Per l'ultimazione dei lavori vale altresì il termine contemplato dall'art. 15 co. 2 del DPR n. 380/2001 e smi ai sensi del quale l'opera deve essere realizzata entro il termine di tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori, pena la decadenza del titolo autorizzativo, salvo proroga concessa;
25. **di precisare** che il presente provvedimento:
 - è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
 - fa salve le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative ai successivi livelli di progettazione introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente atto;
 - fa salve le previsioni recate dal d.lgs. n. 50 del 18/04/2016;

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm.ii.

Il presente provvedimento:

- a) sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale;
- b) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
- c) sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;
- d) sarà pubblicato sul BURP.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971);

Il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente ed il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario Istruttore

Dott. Fausto Pizzolante

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Giuseppe Angelini

Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

Dott.ssa Antonietta Riccio